

Molte ragioni per votare NO

Gabriella Luccioli¹

Il referendum che chiamerà tutti i cittadini tra qualche mese a votare impone di comprendere e di far comprendere pienamente la portata della riforma e gli effetti che ne deriveranno.

L’ impegno referendario è vitale per la democrazia del Paese. Andare a votare vuol dire assumere una responsabilità e non rassegnarsi, perché la rassegnazione non è saggezza, il silenzio non è condivisione e non è assunzione di responsabilità.

I cittadini devono essere consapevoli che non si discute di una riformetta: vengono modificati ben sette articoli della Costituzione, e sono articoli importanti, che delineano l’assetto della magistratura e definiscono i poteri del suo organo di autogoverno. Non si tratta dunque di una diatriba tra politici e magistrati, ma di una riforma che riguarda tutti, in quanto incide sull’ impianto costituzionale ed investe la qualità e il ruolo della magistratura.

In questo contesto è forte l’ impegno ad opporre un ragionato dissenso ai fautori della modifica costituzionale, ponendo in luce le molte ragioni che inducono a votare NO.

1. Una prima riflessione attiene al metodo. È la prima volta che una riforma della Carta fondamentale si approva come fosse un decreto-legge. Il Parlamento ha approvato un testo totalmente blindato, nessun emendamento è stato preso in esame, neppure quelli formulati dai sostenitori della riforma ed ispirati all’unico fine di migliorarla, le audizioni svolte nelle Commissioni parlamentari hanno assunto il rilievo di una mera formalità, di una perdita di tempo, quasi di una presa in giro.
2. La “separazione delle carriere” è uno slogan, una sorta di *brand pubblicitario*, come dice Armando Spataro. La separazione c’è già dopo la riforma Cartabia, che ha ridotto ad una sola volta la possibilità, da esercitare nei primi dieci anni, di passare da una funzione all’ altra. Si tratta molto spesso di scelte di giovani magistrati che cercano per questa

¹ Gabriella Luccioli, già Presidente della Prima Sezione civile della Corte di cassazione

via di avvicinarsi al luogo di origine, ponendo rimedio ai disagi della prima destinazione di ufficio all' atto del conferimento delle funzioni. E non è affatto scontato che questa scissione tra esperienze professionali sia di per sé positiva. Penso a figure come quelle di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Antonino Caponnetto, Francesco Saverio Borrelli, Cesare Terranova, Guido Galli, Antonio Brancaccio, che hanno svolto entrambe le funzioni, e sono convinta che questa doppia esperienza abbia costituito per loro un importante motivo di crescita e li abbia aiutati a diventare i grandi magistrati che sono stati.

3. Il pubblico ministero può controllare efficacemente la polizia giudiziaria soltanto se è indipendente ed autonomo. Separarlo dalla giurisdizione, eliminando il principio dell'unità della magistratura, significa accostarlo all' Amministrazione e farlo diventare un suo funzionario.
4. Il pubblico ministero non è soltanto colui che conduce le indagini e chiede la condanna dell' imputato, in quanto è tenuto anche a ricercare le prove a favore dell' indagato. Egli ha pure delicate competenze in materia civile, soprattutto nella tutela dei minori e degli incapaci e nelle azioni di stato, interviene obbligatoriamente nelle cause di separazione e di divorzio e può intervenire in ogni causa in cui ravvisi un pubblico interesse. Egli inoltre partecipa a tutte le udienze ed alle camere di consiglio civili in Cassazione. Si tratta di competenze che esigono una forte cultura della giurisdizione.
5. In ogni caso la separazione delle carriere non richiede una revisione costituzionale, ed è significativo che il legislatore , quando nel 1999 ha posto mano alla riforma dell'art. 111 Cost. sul giusto processo, si è ben guardato dal prevederla.
6. È evidente che qui non si tratta di separazione delle carriere, ma di separazione delle magistrature. Il vero obiettivo della riforma è lo svilimento del ruolo della magistratura e l'indebolimento del CSM. Le rassicurazioni del Ministro della Giustizia sull' indipendenza della magistratura, quel suo richiamo al "finché ci sarò io" sono implausibili e senza alcun fondamento, perché le norme, e soprattutto quelle costituzionali, sopravvivono alle intenzioni dei proponenti e vivono di vita propria, proiettandosi nel futuro.
7. Il sorteggio non costituisce un antidoto al correntismo. Il correntismo è stato determinato non dalla forza delle correnti, ma dal loro indebolimento, dal loro aver smarrito la capacità di essere luoghi di

dibattito culturale e di scambio fecondo di opinioni. Se questo è vero, l'unica strada per battere il fenomeno è quella di promuovere la discussione e il confronto tra magistrati di diverse sensibilità, così come avvenne nello storico Congresso di Gardone, di moltiplicare le occasioni e le sedi di dibattito, non già quella di ricercare soluzioni al ribasso per aggirare l'influenza delle correnti.

8. Il sorteggio priva il CSM ed i suoi componenti di ogni rappresentatività. Prima ancora, il sorteggio umilia gli elettori, privandoli del diritto di selezione, nel presupposto che tutti i magistrati, da bravi burocrati, abbiano la capacità di far parte di un organo burocratico. Assistiamo così ad un repentino recupero del principio *uno vale uno*, che sembrava essere divenuto obsoleto anche nel mondo politico, non tenendo conto che si può essere ottimi giudici e ottimi pubblici ministeri, ma molto lontani per formazione o temperamento o sensibilità dalle tensioni, dai dibattiti, dalle strategie e dalle scelte organizzative del CSM. Ed è stridente la diversa applicazione del sistema del sorteggio per i membri laici e quelli togati dell'organo di autogoverno: mentre per questi ultimi esso opererà in modo secco, per i primi sarà attivato solo nell'ambito di un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. Ed è appena il caso di rilevare che la previa compilazione di un elenco da parte della politica riduce enormemente l'alea insita nel sistema del sorteggio. E come potrà questa sorta di lotteria garantire la parità di genere? Come si concilia questo sistema di elezione con il nuovo testo dell'art. 51 Cost., che ha inserito nella Carta il principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e che ha già indotto con la legge Cartabia n. 71 del 2022 ad introdurre misure volte a garantire un effettivo riequilibrio della rappresentanza?
9. Lo sdoppiamento del CSM ne comporta inevitabilmente l'indebolimento, e non solo. Ci sono materie di carattere generale in cui il CSM è chiamato a pronunciare che interessano entrambe le categorie di magistrati: dovranno esprimersi entrambi gli organismi? Per non considerare la questione dei costi da sostenere, con due sedi ed un congruo aumento del numero dei consiglieri e del personale amministrativo.
10. L'istituzione dell'Alta Corte disciplinare viola il divieto costituzionale di nuovi giudici speciali. Inoltre, la composizione di un organo così rilevante, le cui delicatissime funzioni sono strettamente connesse all'indipendenza della magistratura, è in larga parte affidata ad un

sistema di sorteggio secco tra i componenti togati e temperato tra i laici. Infine, la mancata previsione della ricorribilità per Cassazione delle sue decisioni contrasta con il precetto costituzionale di cui all' art. 111, comma 7, Cost., il quale sancisce che contro tutte le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge, ponendo un'unica deroga per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

In conclusione, un mosaico di interventi tecnici che, messi insieme, disegnano un preciso orizzonte culturale e la evidente finalità, di stampo autoritario, di subordinare la magistratura al potere politico . Con questa riforma non sarebbe la vita dei magistrati a cambiare, ma quella degli italiani, perché l'indipendenza dell'ordine giudiziario è l'unica garanzia rispetto agli abusi del potere.